

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1075-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio 1962

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3829)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1963*

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, ferma restando la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale prevista dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente in-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non lo effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto.

Art. 2.

Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di più presentatori, sino ad un massimo di sei.

Art. 3.

Per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, gli ufficiali giudiziari, se il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del n. 2) dell'articolo 1, non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, o quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari, possono valersi, sotto la loro responsabilità, anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia, incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la Presidenza del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Identico.

3) i segretari comunali hanno facoltà di servirsi per la presentazione del titolo, del messo comunale notificatore.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari oppure se, per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del n. 2) dell'articolo 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, gli ufficiali giudiziari possono valersi, sotto la loro responsabilità, anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia, incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la Presidenza

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Tribunale e che abbiano i requisiti previsti nel n. 1) dell'articolo 1.

In detta ipotesi il numero dei presentatori non può essere superiore al numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede.

Art. 4.

L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Esso è sottoscritto anche dal presentatore nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonché del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di più presentatori.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle Preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 2 spetta, a carico del notaio, al quale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

del Tribunale e che abbiano i requisiti previsti nel n. 1) dell'articolo 1.

Identico.

Art. 4.

L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. Esso è sottoscritto anche dal presentatore nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto, degli ufficiali giudiziari delle Preture e dei segretari comunali, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

competete anche il diritto di accesso di cui all'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, un compenso di lire 90 per ogni titolo presentato oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudiziari, il 60 per cento dell'indennità di trasferta, al netto delle ritenute erariali, per ogni titolo presentato.

Art. 6.

Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le due categorie, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonché al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi.

Art. 7.

Il decreto del Presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione.

Art. 8.

La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore sette e dopo le diciannove; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore sei e dopo le ore venti.

Art. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Ai messi comunali di cui al numero 3) del precedente articolo 1 e ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spettano direttamente a carico del Segretario comunale e dell'Ufficiale giudiziario, i compensi e il rimborso delle spese di trasporto previste nel comma che precede.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

istituti di credito che non siano a loro consegnati in tempo utile ed in ogni caso non oltre le ore diciotto del giorno successivo alla scadenza.

Art. 10.

I pubblici ufficiali abilitati in modo permanente ai protesti, possono, d'intesa con gli istituti di credito, concordare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Gli accordi di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Corte di appello.

Nel caso in cui non si raggiungano gli accordi di cui al primo comma e sempre ai fini di un'equa ripartizione, tra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Corte di appello, sentiti i Consigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici e tenute presenti le situazioni delle varie sedi del distretto, può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Art. 11.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Art. 12.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco

Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al Presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'adempimento, dispone, con provvedimento steso in calce alla istanza, la cancellazione richiesta e l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salva ogni altra più grave sanzione.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 ».

Art. 13.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Presidente della Corte di appello potrà, in qualsiasi momento, apportare variazioni ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della presente legge secondo la procedura in essi stabilita, ferma la pubblicazione richiesta all'articolo 7.

Art. 14.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.